Allegato B

Interventi in regime di PAS

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

- 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
 - a) **impianti solari fotovoltaici**, di potenza **fino a 10 MW**, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
 - b) **impianti solari fotovoltaici**, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'<u>articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</u>, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
 - c) **impianti solari fotovoltaici** di potenza **fino a 10 MW** i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
 - d) **impianti solari fotovoltaici** di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW **installati a terra** ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione **industriale**, **artigianale** e **commerciale**, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
 - e) **impianti fotovoltaici** di potenza **fino a 10 MW** collocati in modalità **flottante** sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
 - f) impianti **solari fotovoltaici** o **agrivoltaici**, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza **fino a 1 MW**;
 - g) **impianti eolici** con potenza compresa **tra 20 e 60 kW**, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
 - h) **torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
 - i) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW di potenza di concessione;
 - I) impianti alimentati da **biomasse**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza compresa **tra 50 kW e 1 MW**, **operanti in assetto cogenerativo**;
 - m) impianti alimentati da **biomasse**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **non operanti in assetto cogenerativo** e aventi capacità di generazione:
 - 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
 - 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
 - n) **sonde geotermiche** a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

- o) **impianti solari termici**, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- p) **impianti solari termici**, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi; q) **pompe di calore** asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
- r) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale **fino a 1 MW**;
- s) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
- t) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007,</u> a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
- u) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;</u>
- v) **generatori di calore**, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
- aa) **impianti di accumulo elettrochimico** ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
- bb) **elettrolizzatori**, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
- cc) le **opere connesse e le infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

- 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
 - a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 (Infoweb Srl)

- b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
- d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
- e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
- g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo</u> n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
- h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo</u> n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- I) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
 - la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
 - 2. nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
 - 3. l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
- n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
- 2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.